

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 16 luglio 2024 - n. 10808

Disposizioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

POLITICHE ITTICHE, FAUNISTICO-VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

Viste

- la l. 157/92 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, l'art. 18, comma 2, come modificato dall'art. 11bis della legge n. 136/2023, il quale dispone che «Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo»;
- la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la l.r. 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale» e, in particolare, l'art. 1, comma 7 il quale dispone che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- la l.r. 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;

Visti inoltre:

- la d.g.r.n. 2774 del 15 luglio 2024 «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025»;
- la d.g.r.n. 4169 del 30 dicembre 2020 «Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia», che recepisce i contenuti del «Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)», sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
- la d.g.r.n. 7531 del 15 dicembre 2022 «Aggiornamento delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia approvate con d.g.r.n. 4169 del 30 dicembre 2020»;
- il decreto della Direzione Generale Territorio e sistemi verdi, struttura natura e biodiversità n. 10452 del 10 luglio 2024 «Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2024-2025, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.»;
- il decreto del dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi» di ISPRA, relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

Esaminati:

- il documento «Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU» versione 2021 vigente, di seguito «KC»;
- la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva uccelli selvatici», della Commissione europea del febbraio 2008 e successive modificazioni, di seguito

«Guida interpretativa»;

- il rapporto di ISPRA «Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni» (2009);
- il documento di ISPRA «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42» (L. 96/2010);
- l'accordo sul «Piano di gestione nazionale per l'Alodola (*Alauda arvensis*)» sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'accordo sul «Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)» sancito in data 2 marzo 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'accordo sul «Piano di gestione nazionale del Moriglione (*Aythya ferina*)», sancito in data 10 maggio 2023 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il rapporto della Commissione europea del 2018 «International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove *Streptopelia turtur*» (2018 to 2028);

Esaminata inoltre la bibliografia tecnico-scientifica di cui all'allegato 1 «Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2024/2025 per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerati i documenti tecnici relativi al calendario venatorio 2024-2025, redatti da Regione Lombardia e inviati contestualmente al Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (di seguito CTFVN) e a ISPRA con pari note prot. M1.2024.0031304 del 22 febbraio 2024 e prot. M1.2024.0041629 del 12 marzo 2024, propedeutici alla stesura del calendario venatorio ivi incluso il presente provvedimento, attraverso il quale ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;

Considerato altresì che per le seguenti specie i relativi Piani di gestione nazionali, sopra menzionati, dispongono misure specifiche per il prelievo venatorio, che è l'oggetto del presente provvedimento:

Moriglione:

- prelievo venatorio consentito dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025;
- limite massimo di carniere per cacciatore ridotto a 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali, nell'ambito di un carniere massimo stagionale predefinito a livello regionale, pari al 50% della media del prelievo effettuato nel periodo 2018-20, per la Lombardia corrispondente a 260 capi;
- monitoraggio dell'andamento dei prelievi a livello regionale, in modo da evitare il superamento del carniere massimo stagionale predefinito a livello regionale, attraverso l'eventuale sospensione anticipata del prelievo venatorio ove tale carniere sia in procinto di essere raggiunto;

Tortora selvatica:

- limite massimo di carniere per cacciatore ridotto a 5 capi giornalieri e 15 capi stagionali nell'ambito di un limite massimo di carniere stagionale predefinito a livello regionale, pari al 50% della media del prelievo effettuato nel periodo 2018-20, per la Lombardia corrispondente a 473 capi;
- periodo di prelievo venatorio dal 15 settembre al 31 dicembre 2024, con possibilità di preapertura dal 1° al 14 settembre 2024 fino a un massimo di tre giornate;
- monitoraggio dell'andamento dei prelievi a livello regionale, in modo da evitare il superamento del limite massimo regionale di prelievo stagionale attraverso l'eventuale sospensione anticipata del prelievo venatorio ove tale limite sia in procinto di essere raggiunto;
- in caso di preapertura, disposta ai sensi della l.r. 17/2004, previo parere ISPRA, dal competente dirigente della struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca interessata, la chiusura viene coerentemente adeguata anticipandola di pari periodo;

Allodola:

- limite massimo di carniere per cacciatore ridotto a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
- i prelievi fuori regione di residenza venatoria devono con-

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 18 luglio 2024

correre al carnere massimo complessivo di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore;

- periodo di prelievo venatorio ridotto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024;

Preso atto della nota prot. n. 0138143 del 22 marzo 2024, acquisita al prot. reg. M1.2024.0047804 del 25 marzo 2024, con cui il MASAF ha trasmesso il parere di competenza del CTFVN e della nota prot. 0020383/2024 dell'11.04.2024, acquisita al prot. reg. M1.2024.0057349 dell'11.04.2024, con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza insieme a un allegato I, che «fornisce approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Lombardia» e a un allegato II «Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del nord Italia»;

Considerato che, nei due suddetti pareri, il CTFVN e ISPRA, relativamente ai contenuti pertinenti al presente atto riferiti all'avifauna, hanno espresso rispettivamente quanto segue:

CTFVN:

- «Parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Lombardia per le seguenti specie:
 - Allodola (*Alauda arvensis*)
 - Merlo (*Turdus merula*)
 - Colombaccio (*Columba palumbus*)
 - Fischione (*Mareca penelope*)
 - Mestolone (*Spatula clypeata*)
 - Marzaiola (*Spatula querquedula*)
 - Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
 - Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
 - Moriglione (*Aythya ferina*)
 - Cornacchia nera (*Corvus corone*)
 - Cornacchia grigia (*Corvus c. cornix*)
 - Gazza (*Pica pica*)
 - Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - Pernice rossa (*Alectoris rufa*)
 - Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
 - Tortora (*Streptopelia turtur*)
 - Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)

Anche per quanto riguarda la coturnice (*Alectoris graeca*) il prelievo risulta in linea con le prescrizioni ISPRA.

- Parere favorevole formulando le seguenti raccomandazioni: Presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:
 - Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) (30 gennaio vs 20 gennaio)
 - Folaga (*Fulica atra*) (30 gennaio vs 20 gennaio)
 - Codone (*Anas acuta*) (30 gennaio vs 20 gennaio)
 - Canapiglia (*Mareca strepera*) (30 gennaio vs 20 gennaio)
 - Combattente (*Calidris pugnax*) (30 gennaio vs 20 gennaio)
 - Quaglia (*Coturnix coturnix*) (15 settembre vs 21 settembre)
 - Fagiano (*Phasianus colchicus*) (15 settembre vs 21 settembre)
 - Porciglione (*Rallus aquaticus*) (15 settembre vs 21 settembre)

In applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo della decade di sovrapposizione.

Presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:

- Beccaccia (*Scolopax rusticola*) (30 gennaio vs 10 gennaio)
- Tordo sassello (*Turdus iliacus*) (30 gennaio vs 10 gennaio)
- Cesena (*Turdus pilaris*) (30 gennaio vs 10 gennaio)
- Germano reale (*Anas platyrhynchos*) (30 gennaio vs 31 dicembre)
- Alzavola (*Anas crecca*) (30 gennaio vs 10 gennaio)

- Starna (*Perdix perdix*) (15 settembre vs 1° ottobre)

In applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science. Il calendario prevede inoltre previsione limitazioni del carnere per cacciatore giornaliero e stagionale.

- Rivalutazione dell'attività di prelievo della specie moretta (*Aythya fuligula*) da effettuarsi considerando i contenuti del documento tecnico denominato «Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del nord Italia» predisposto da ISPRA;
- Parere sfavorevole per il prelievo della specie pavoncella (*Vanellus vanellus*) da effettuarsi solo in presenza di un piano di gestione volto a riportare la specie a uno stato di conservazione soddisfacente garantendone, nel contempo, una gestione venatoria equilibrata e sostenibile»;

ISPRA:

- «Allodola *Alauda arvensis*: al momento le uniche informazioni in merito agli interventi di miglioramento ambientale avviati dalla Regione Lombardia per dare piena attuazione al «Piano di gestione nazionale dell'allodola» sono pervenute a questo Istituto nel 2019 e riguardavano azioni finanziate dal PSR a favore genericamente della biodiversità che potevano portare beneficio anche all'allodola. Pertanto, in attesa di ricevere informazioni più aggiornate su interventi di miglioramento ambientale avviati dalla Regione a favore della specie, si ritiene che i carnieri giornalieri e stagionali vadano ridotti rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore, invece di 10 e 50 come previsto nella bozza di calendario venatorio regionale;
- Alzavola *Anas crecca*, beccaccino *Gallinago gallinago*, canapiglia *Mareca strepera*, codone *Anas acuta*, fischione *Mareca penelope*, folaga *Fulica atra*, frullino *Lymnocyptes minimus*, gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, germano reale *Anas platyrhynchos*, marzaiola *Spatula querquedula*, mestolone *Spatula clypeata*, pavoncella *Vanellus vanellus*, porciglione *Rallus aquaticus*: si condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Tuttavia, i periodi indicati da codesta Amministrazione non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria ... mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. Nel caso degli uccelli acquatici, l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nell'alzavola (gennaio II), per cui la caccia andrebbe chiusa al 9 gennaio 2025. In ragione dello stato di conservazione favorevole di questo anatide, lo scrivente Istituto ritiene accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria per gli uccelli acquatici al 20 gennaio 2025. Un eventuale prolungamento del prelievo oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori approfondimenti, si rimanda all'allegato I;
- Beccaccia *Scolopax rusticola*: al tempo stesso, la stagione venatoria dovrebbe concludersi non oltre il 9 gennaio, poiché l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia riportato nel KCD corrisponde alla II decade di gennaio. Tuttavia, per la prossima stagione si consiglia la chiusura della caccia al 30 dicembre 2024 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. A questo riguardo, si esprime apprezzamento per l'intenzione dichiarata da codesta Amministrazione di prevedere l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione anticipata del prelievo della beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo invernale («ondate di gelo»). Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 9 gennaio 2025 va subordinato alla pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. Tale monitoraggio deve essere adeguatamente pianificato e condotto da personale qualificato. Allo stato attuale i dati di prelievo sono stati trasmessi fino alla stagione venatoria 2022/2023, ma non risultano pervenuti allo scrivente Istituto i dati di monitoraggio sopra citati. Qualora codesta Amministrazione dovesse provvedere ad inviare la documentazione richiesta, lo

scrivente Istituto si rende disponibile a rivedere il proprio parere su questa specie. Un ulteriore prolungamento del prelievo oltre la prima decade di gennaio risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della Direttiva 2009/147/CE;

- Cesena *Turdus pilaris*, merlo *Turdus merula*, tordo bottaccio *Turdus philomelos* e tordo sassello *Turdus iliacus*: per una corretta gestione di questi turdidi si dovrebbe modificare il periodo di caccia previsto da codesta Amministrazione regionale. Per quanto riguarda il termine della stagione venatoria, la data del 31 dicembre indicata per il merlo e per il tordo bottaccio appare condivisibile in quanto antecedente rispetto all'inizio della migrazione prenuziale. Diversamente, il termine del 31 gennaio per la cesena e il tordo sassello risulta in contrasto con il KCD che fissa la data di inizio della migrazione prenuziale di queste due specie alla II decade di gennaio: la stagione di caccia pertanto dovrebbe concludersi entro il 9 gennaio 2025. Un eventuale prolungamento del prelievo oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della Direttiva 2009/147/CE. Per maggiori approfondimenti, si rimanda all'allegato I. Per queste specie, inoltre, si dovrebbe indicare un limite di carniere stagionale, in relazione alla forte pressione venatoria a cui sono sottoposte le popolazioni in transito in regione, ben documentata dai dati desunti dalla lettura dei tesserini delle precedenti stagioni. Fissare limiti di carniere stagionali risulta particolarmente importante nel caso del tordo sassello, considerato il cattivo stato di conservazione di questa specie e la responsabilità che i Paesi europei hanno per garantirne la conservazione;
- Combattente *Calidris pugnax*: considerato lo stato di conservazione delle popolazioni che transitano in Lombardia, non vi sono le condizioni minime essenziali per garantire un prelievo venatorio sostenibile nei confronti di questa specie; per un approfondimento alle problematiche legate alla cacciabilità del combattente si rimanda all'Allegato I;
- Combattente *Calidris pugnax* (nell'allegato I al parere): questo Istituto non ravvisa vi siano le condizioni minime necessarie per autorizzare un prelievo sostenibile nei confronti del combattente nella regione Lombardia, nel rispetto delle indicazioni previste dalla Direttiva Uccelli. Tale valutazione scaturisce dalle seguenti considerazioni:
 - la popolazione europea del combattente, pur essendo ancora relativamente numerosa, è ritenuta meritevole di attenzione sotto il profilo conservazionistico, in relazione al declino di lungo termine che ha subito nel corso degli anni (AEWA Table 1); lo stato di conservazione in Europa ha avuto un peggioramento in anni recenti, passando dalla categoria «a più basso rischio» (Least Concern) a «quasi minacciato» (Near Threatened) nella Lista Rossa degli Uccelli in Europa. A questo riguardo va tenuto conto che la popolazione europea rappresenta circa il 50% della popolazione globale risultando dunque classificata come SPEC 23;
 - i contingenti nidificanti nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea sono andati incontro a forti contrazioni numeriche, come risulta anche dai rapporti redatti ai sensi dell'art. 12 della direttiva Uccelli; in relazione allo stato di conservazione non soddisfacente della specie, il NADEG (Gruppo di esperti dell'Unione europea sulle direttive Habitat e Uccelli) ha considerato il combattente tra le specie a status «non sicuro» inseriti in allegato II della direttiva Uccelli (specie cacciabili);
 - i dati di inanellamento dell'Atlante Eurasiatico Africano della migrazione mostrano come una parte considerevole dei soggetti che raggiungono la Lombardia nel corso delle migrazioni appartengono a popolazioni nordeuropee caratterizzate da uno stato di conservazione nettamente sfavorevole;
 - nella regione Lombardia mancano studi che permettano di valutare i trend dei contingenti migratori di combattente in transito durante le migrazioni e lo sforzo di caccia esercitato sulla specie. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Istituto suggerisce che il prelievo venatorio del combattente non sia autorizzato nel corso della prossima stagione venatoria;
- Moretta *Aythya fuligula*: il prelievo nei confronti di questa specie va subordinata al rispetto delle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato II. Inoltre, nel testo del calendario venatorio occorre specificare che la caccia nei confronti di questa specie non può essere esercitata all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi del decreto del

Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007;

- Moriglione *Aythya ferina*: nel caso in cui codesta Amministrazione intenda inserire il moriglione tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2024/25, è necessario che vengano seguite tutte le indicazioni del Piano di gestione nazionale, approvato il 10 maggio 2023. Il prelievo della specie non dovrà superare la soglia del 75% della media degli abbattimenti delle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata; pertanto, il carniere massimo non dovrà superare i 260 individui, come indicato da codesta Amministrazione. Inoltre, nel calendario venatorio dovrà essere specificato quale sistema di monitoraggio del prelievo si intenda applicare per consentire l'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato. Infine, per quanto concerne le date di inizio e di fine della stagione venatoria si ritiene che anche per questa specie debbano essere previste le stesse indicate per le altre specie di uccelli acquatici (2 ottobre 2024 - 20 gennaio 2025);
 - Pavoncella *Vanellus vanellus*: è specie «Vulnerable» secondo la lista Rossa Europea, con trend di popolazione in decremento, per la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha richiesto la sospensione della caccia per evitare il rischio di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea. Per questo caradiforme è in fase di ultimazione la bozza del Piano di gestione nazionale da parte di questo Istituto; sino a che tale piano non sarà formalmente approvato e adeguatamente implementato si ritiene che il prelievo venatorio non debba essere autorizzato;
 - Quaglia *Coturnix coturnix*: la stagione venatoria ... non dovrebbe protrarsi oltre il 31 ottobre 2024. A tale riguardo si segnala come la caccia esercitata in settembre interferirebbe con il termine della fase riproduttiva della specie, che in base al KCD si protrae sino alla seconda decade del mese. Inoltre, considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa, testimoniato anche dal trend dei carniere realizzati in Lombardia nel corso degli ultimi 21 anni, per la quaglia il prelievo dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo;
 - Tortora selvatica *Streptopelia turtur*: la specie è classificata come Least Concern e Vulnerable rispettivamente nella lista rossa italiana e in quella europea e come SPEC 1 a causa del decremento osservato a livello continentale; per tale ragione, due anni fa è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione, questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato (Azione 2.2), come peraltro sostenuto dal MASE. Pertanto, nel corso della stagione venatoria 2024/2025 il prelievo complessivo in ciascun territorio regionale o provinciale non dovrà superare il 50% della media dei prelievi ottenuti nelle ultime cinque stagioni in cui la specie è stata cacciabile prima dell'approvazione del piano. In considerazione dei suddetti prelievi di tortora selvatica nella regione Lombardia e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano di gestione, questo Istituto ritiene adeguato un prelievo massimo complessivo di 473 capi, considerando per ogni cacciatore un carniere massimo giornaliero di 5 capi e per stagione di 15 capi, come indicato da codesta Amministrazione. Inoltre, nel calendario venatorio dovrà essere specificato quale sistema di monitoraggio del prelievo si intenda applicare per consentire l'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato. Infine, il prelievo dovrebbe avvenire solo da appostamento nel mese di settembre e non dovrebbe essere consentito successivamente al 31 ottobre 2024;
- Dato atto della proposta di corso di formazione per i cacciatori interessati al prelievo venatorio della Moretta, trasmessa a ISPRA in data 25.05.23 prot. M1. 2023.0036934 nonché della risposta dell'Istituto pervenuta con prot. M1.2023.0036934 del 05.07.23, nella quale viene ribadito: «Si rammenta che l'attuazione di un corso per il riconoscimento delle Morette costituisce uno dei dieci punti indicati nel documento allegato al parere ISPRA sul calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023-2024, la cui piena e completa attuazione risulta necessaria per consentire il prelievo venatorio della Moretta in regione Lombardia.»;
- Dato atto altresì che anche nel citato parere relativo alla prossima stagione venatoria 24/25, nonché nell'allegato II al medesimo, ISPRA ha ribadito che il prelievo venatorio della specie deve essere subordinato al rispetto delle indicazioni tecniche fornite;

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 18 luglio 2024

Valutato, pertanto, non essendo sufficiente l'organizzazione e lo svolgimento del predetto corso di formazione per autorizzare il prelievo della Moretta, che non tutte le azioni previste nell'allegato II al parere sopra richiamato hanno potuto essere organizzate e programmate in tempo utile per la stagione venatoria 2024/2025, tra le quali, in particolare:

- Stesura e attuazione di un piano regionale per il miglioramento ambientale degli habitat di Moretta e Moretta tabaccata che copra almeno il 10% delle zone umide della regione, scelte tra quelle già caratterizzate da idonea tipologia ambientale (es. Corine land cover 4.1.1, 5.1.2) e/o realizzazione di nuove zone umide specifiche per le esigenze ecologiche della Moretta e delle anatre tuffatrici affini da attuarsi attraverso, ad esempio, l'applicazione della misura SRA 26 – H26 della PAC 2023-2027;
- Stesura e attuazione di un piano di monitoraggio regionale della popolazione nidificante, se presente, di Moretta, Moretta tabaccata e Moriglione;
- Attuazione di un sistema efficiente di raccolta dei dati di carniere che permetta di far pervenire al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad ISPRA le informazioni sul prelievo attuato entro 90 giorni dal termine di ogni stagione venatoria. Esse, inoltre, devono essere in grado di monitorare costantemente l'andamento del prelievo venatorio di Moretta, anche organizzando specifici controlli randomizzati, effettuati da personale afferente ai corpi di polizia preposti alla vigilanza venatoria (guardie regionali, guardie provinciali, forestali regionali o CUFAA) presso gli appostamenti fissi autorizzati al prelievo durante la stagione venatoria. Al raggiungimento della quota annuale, il prelievo dovrà essere sospeso;

Preso atto per quanto riguarda la Tortora selvatica delle note di seguito indicate:

- nota in data 14 maggio 2024, prot. 0088287 avente a oggetto «Attuazione del Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica» con la quale il MASE, a seguito di una serie di argomentazioni tecnico-giuridiche, conclude come segue: «In esito a quanto sopra rappresentato e discusso nel corso della riunione del 8 maggio 2024 del tavolo tecnico sul Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica, e in linea con quanto previsto dall'azione 2.2 del richiamato Piano di Gestione, si invitano tutte le Regioni a escludere la Tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Tale richiesta è giustificata dal Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica, in linea con quanto previsto dalla direttiva Uccelli»;
- nota in data 17 maggio 2024, prot. 0091057 avente pari oggetto della precedente con la quale, a seguito di ulteriori considerazioni tecnico-giuridiche, il MASE rappresenta che «Tutto quanto ciò premesso, con nota del 14-05-2024 prot. num. 0088287, la scrivente Direzione Generale formulava invito alle Regioni ad escludere la tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Ad integrazione della detta nota, si specifica che tale invito rappresenta una soluzione al degrado di conservazione della specie. Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli habitat, esse agirebbero, comunque, nell'esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l'attività venatoria. Tale specificazione si rende necessaria in quanto la scrivente Direzione Generale non può sostituirsi alle più ampie facoltà di competenza regionale, compresa quella di disporre meccanismi misti che, a mo' di esempio, da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall'altra garantiscano misure atte al ripopolamento»;
- nota in data 31 maggio 2024, prot. 263627 avente a oggetto «Tortora selvatica: raccomandazioni tecniche della Commissione europea relative alla caccia per la stagione venatoria 2024/2025. Richieste» con la quale il Coordinatore della Commissione nazionale politiche agricole ha sottoposto al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e per conoscenza al Ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, la «proposta di mantenere la Tortora selvatica nel calendario venatorio individuando tempi e carniere ridotti»;

Dato atto per quanto attiene all'Allodola che, contrariamente a quanto affermato da ISPRA nel parere, i miglioramenti ambientali favorevoli alla specie sono stati effettuati anche successivamente al 2019 e comunicati al MITE con la nota prot. M1.2023.0024875 del 7 febbraio 2023, avente a oggetto «Trasmissione dati Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica, della Coturnice e dell'Allodola» relativa all'anno 2022 e al MASE con la nota prot. M1.2024.0043915 del 18.03.24, avente a oggetto «Richiesta trasmissione della rendicontazione annuale relativa ai Piani di ge-

stione nazionali della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), della Coturnice (*Alectoris graeca*), dell'Allodola (*Alauda arvensis*), del Moriglione (*Aythya ferina*) e del Gallo forcello (*Lyrurus tetrix*) ed alle specie residenti Pernice rossa (*Alectoris rufa*), Starna (*Perdix perdix*), Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) e Francolino di monte (*Bonasa bonasia*)» riferita all'anno 2023;

Considerato inoltre, sempre in relazione all'Allodola, che l'indicazione presente nel parere ISPRA di riduzione dei limiti di prelievo della specie in dipendenza dei miglioramenti ambientali non effettuati, non è una misura prevista dal Piano di gestione nazionale, come argomentato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto per quanto attiene agli studi sull'avifauna migratrice che si basano sulla telemetria satellitare, poiché nel proprio parere ISPRA sostiene che questa metodologia di indagine non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull'inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e dell'impatto del trasmettitore satellitare sulle condizioni fisiche degli esemplari equipaggiati, di precisare che:

- la telemetria satellitare è una delle metodologie di indagine e di studio sulle migrazioni dell'avifauna, citate dal CTFVN nel proprio parere, cui fare riferimento per dati di monitoraggio a motivazione del discostamento dal dato KC nazionale, oltre ai dati derivanti da pubblicazioni scientifiche, da bioacustica e da citizen science;
- la mole di studi scientifici pubblicati condotti a livello internazionale con la telemetria satellitare, il fatto che lo stesso ISPRA, da anni, la utilizza sulle specie Beccaccia, Codone, Germano reale, Pavoncella e Tordo bottaccio per studiarne le migrazioni e, infine, i pareri di autorizzazione delle ricerche basate su tale metodologia rilasciati dal medesimo Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, nei quali viene altresì precisato quale sia il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale monitorato, attestano l'ampio e affermato utilizzo di tale metodologia negli studi ornitologici, come descritto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre, per quanto attiene all'Atlante europeo delle Migrazioni e in particolare il suo modulo «Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC», citato da ISPRA a conferma dei dati italiani sintetizzati nel KC 2021, che si tratti di un documento tecnicamente lacunoso per le motivazioni di cui al citato Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di esprimere le seguenti considerazioni:

- l'Atlante è una pubblicazione della CMS (Convenzione Specie Migratrici, detta comunemente Convenzione di Bonn) ed EURING, sinora non validata ufficialmente a livello europeo;
- la redazione dell'Atlante risultava finalizzata a superare l'approccio metodologico su «scala nazionale» seguito dalla Commissione UE e sintetizzato nei KC (ponendosi quindi in antitesi con esso), con la proposta alternativa di un approccio per «flyway» ossia per via di migrazione, come testimoniato dall'erogazione di un finanziamento ad hoc da parte del MASE, pari a un milione di euro, al segretariato della CMS per la realizzazione dell'Atlante;
- i risultati dell'Atlante suddividono il territorio italiano in due settori, con differenze di decenni d'inizio della migrazione; quindi, per molte regioni italiane questa pubblicazione in realtà smentirebbe i dati nazionali unitari dei KC, oggi tenuti a riferimento per la redazione dei calendari venatori;

Preso atto che nel proprio parere il CTFVN ha testualmente espresso che «le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Lombardia non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quelli di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria»;

Preso atto altresì del parere favorevole dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'art. 9 della l.r. 26/93 sulla proposta di disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/25, tra le quali rientrano anche le misure riduttive di cui al presente provvedimento, come da verbale agli atti della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

Dato atto che l'allegato 1 «Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2024/2025 per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del

prelievo venatorio di determinate specie di avifauna», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recepisce le indicazioni del parere del CTFVN e fornisce le motivazioni tecniche laddove il calendario si discosta dal parere di ISPRA;

Considerato che in sede di studio di incidenza sulla proposta di calendario venatorio regionale 2024/25, preso atto dei pareri di ISPRA e del CTFVN, Regione Lombardia ha prospettato le seguenti opzioni riduttive:

- Combattente, Moretta e Pavoncella: sospensione del prelievo venatorio;
- Allodola: in attuazione del Piano di gestione nazionale, riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 10 capi giornalieri e 50 stagionali, cui concorrono nel carniere massimo stagionale anche le allodole eventualmente prelevate fuori regione di residenza venatoria; riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 2 ottobre al 30 novembre 2024;
- Quaglia: riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 3 capi giornalieri e 20 stagionali e riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 15 settembre al 31 ottobre 2024;
- Turdidi (Cesena e Tordo sassello): riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025 e, per il Tordo sassello, riduzione del limite massimo di carniere stagionale a 90 capi per cacciatore;
- Tortora selvatica: in attuazione del Piano di gestione nazionale, riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 5 capi giornalieri e 15 stagionali; determinazione di un carniere massimo stagionale a livello regionale pari a 473 capi; monitoraggio dell'andamento dei prelievi tramite una casella di posta elettronica regionale dedicata; possibilità di un massimo di tre giornate di caccia in preapertura nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre 2024 e, in tal caso, anticipo della data di chiusura per un pari periodo; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 2 ottobre al 30 novembre 2024;
- Moriglione: in attuazione del Piano di gestione nazionale, riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 2 capi giornalieri e 10 stagionali; determinazione di un carniere massimo stagionale a livello regionale pari a 260 capi; monitoraggio giornaliero dell'andamento dei prelievi tramite una casella di posta elettronica regionale dedicata per evitare il superamento del carniere massimo stagionale a livello regionale e adozione di un'eventuale sospensione anticipata del prelievo ove tale carniere massimo sia in pericolo di essere raggiunto; prelievo venatorio dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, con riduzione del prelievo, nel periodo dal 20 al 30 gennaio 2025, alla sola forma da appostamento; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 2 ottobre al 30 novembre 2024;
- Codone: prelievo venatorio dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, con riduzione del prelievo, nel periodo dal 20 al 30 gennaio 2025, alla sola forma da appostamento e riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 5 capi giornalieri e 25 stagionali;
- Anatidi (Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Marzaiola, Mestolone) e Rallidi (Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione), prelievo venatorio dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, con riduzione del prelievo, nel periodo dal 20 al 30 gennaio 2025, alla sola forma da appostamento;
- Beccaccia: riduzione del periodo di prelievo venatorio dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025 e nel mese di gennaio 2025 prelievo venatorio consentito solo negli ATC e solo nelle giornate di sabato e domenica; riduzione del limite massimo di carniere per cacciatore a 2 capi giornalieri e 20 stagionali; applicazione del protocollo regionale Meteo Beccaccia in caso di eventi climatici avversi alla specie nel periodo dello svernamento;

Considerato altresì che, per quanto attiene alla Tortora selvatica, ulteriori valutazioni di natura tecnica e giuridica facenti seguito alle sopra citate note istituzionali, hanno condotto alla decisione della sospensione della caccia alla specie per la stagione venatoria 2024/25;

Valutato pertanto, a seguito di quanto sopra esposto e a motivazione delle disposizioni assunte con il presente atto, di adottare l'allegato 1 «Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2024/2025

per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatte salve le specie Combattente, Moretta, Pavoncella e Tortora selvatica, per le quali si prevede la sospensione del prelievo venatorio, in accoglimento dei pareri espressi da ISPRA e, relativamente alla sola Pavoncella, dal CTFVN, nonché rispetto alle valutazioni di natura tecnica e giuridica sopra citate per la Tortora selvatica;

Ritenuto che le prescrizioni di cui al decreto della Direzione Generale Territorio e sistemi verdi, struttura natura e biodiversità n. 10452 del 10 luglio 2024, siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2024/2025 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

Dato atto che il calendario venatorio di Regione Lombardia è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e da una pluralità di provvedimenti successivi, che, necessariamente, devono essere coordinati tra loro, fra i quali rientrano le «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025», adottate con d.g.r. n. 2774 del 15 luglio 2024 e la riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 l.r. 17/2004, del prelievo di determinate specie di avifauna, oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto altresì urgente adottare il presente atto, essendo necessario portare tempestivamente a conoscenza dei soggetti interessati le disposizioni che regolano lo svolgimento della stagione venatoria 2024/2025, consentendone una lettura coerente e integrata;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa Politiche ittiche, faunistico-venatorie, foreste e montagna attribuite con d.g.r. del 13 luglio 2023, n. XII/628;

DECRETA

1. di adottare l'allegato 1 «Relazione tecnica a supporto delle scelte di Regione Lombardia sul calendario venatorio regionale 2024/2025 per la riduzione (art. 1, comma 7, l.r. 17/2004) del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la stagione venatoria 2024/2025, sulla base dell'allegato 1, per il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, la riduzione del prelievo venatorio, rispetto a quanto disposto dalla l.r. 17/2004, per le seguenti specie cacciabili:

- Combattente, Moretta, Pavoncella e Tortora selvatica: sospensione del prelievo venatorio;
- Allodola: prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali; i prelievi fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo complessivo di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore; ai sensi della d.g.r. n. 2774 del 15 luglio 2024 la specie è esclusa da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 2 ottobre al 30 novembre 2024;
- Quaglia: prelievo venatorio consentito dal 15 settembre al 31 ottobre 2024, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e a 20 stagionali;
- Cesena e Tordo sassello: prelievo venatorio consentito dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025 e con limite massimo di carniere stagionale di Tordo sassello pari a 90 capi per cacciatore;
- Moriglione: prelievo venatorio consentito dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 ai sensi del Piano di gestione nazionale, dal 20 al 30 gennaio consentito solo da appostamento, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali; ai sensi della d.g.r. n. 2774 del 15 luglio 2024, la specie è esclusa da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 2 ottobre al 30 novembre 2024; ogni cacciatore che prelevi esemplari di Moriglione deve provvedere entro il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo comunicazioni_caccia@regione.lombardia.it l'avvenuto prelievo indicando il numero dei capi

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 18 luglio 2024

abbattuti, il sesso, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;

la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo stagionale predefinito a livello regionale, pari a n. 260 capi e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% di tale carniere massimo regionale, mediante comunicazione sul portale regionale www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia e a interrompere il prelievo mediante specifico provvedimento nel caso in cui il sopra citato carniere massimo stagionale predefinito per la specie a livello regionale sia in procinto di essere raggiunto;

- Codone:

prelievo venatorio consentito dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e a 25 stagionali. Nel periodo dal 20 gennaio al 30 gennaio 2025, il prelievo è consentito solo da appostamento;

- Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione:

prelievo venatorio consentito dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025. Nel periodo dal 20 gennaio al 30 gennaio 2025, il prelievo è consentito solo da appostamento;

- Beccaccia:

prelievo venatorio consentito dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e a 20 stagionali. Nel mese di gennaio 2025 il prelievo venatorio della specie è consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica. Applicazione del protocollo regionale «Meteo Beccaccia» in caso di eventi climatici avversi alla specie nel periodo dello svernamento;

3. che le prescrizioni di cui al decreto della Direzione Generale Territorio e sistemi verdi, struttura natura e biodiversità n. 10452 del 10 luglio 2024 siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2024/2025 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 bis della l.r. 26/93;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di pubblicare il presente provvedimento e l'allegato 1 sul sito web di Regione Lombardia e al seguente indirizzo: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia>

Il dirigente
Faustino Bertinotti